

Accoglimento parziale del 26/07/2019  
RG n. 36832/2019

N. R.G. 36832/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE N. R.G. 36832/2019

tra

SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOTIVE ELECTROMECHANICAL CO LTD

RICORRENTE

e

MILIS ENERGY SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.

RESISTENTE

Oggi 26 luglio 2019, alle ore 12.10 innanzi al g.d. sono comparsi:

- o per la ricorrente gli avvocati TRAINA, GIAMMARINO e CONTE;
- o per la resistente l'avv. SILVIA PICCHETTI, testé costituitasi in cancelleria, nonché personalmente il dott. LUIGI FILIPPO FIORE, legale rappresentante della SRL.

La difesa di parte ricorrente precisa di aver dato atto a p. 6 del ricorso nella nota n. 5 che l'importo di € 4.599.122,81 è stato *medio tempore* pagato da TRP alla ricorrente il 31 maggio 2019.

L'avv. PICCHETTI prende atto di tale precisazione, peraltro nel ricorso esposta solo in nota.

La difesa della ricorrente sottolinea che la condizione di cui all'art. 6 del negozio di pegno si è verificata quanto alla mancata restituzione da parte di TRP alla ricorrente dell'importo di € 8.300.000,00 di cui all' *Entrust loan contract* come esposto a p. 5 e 6 del ricorso, la relativa richiesta a TRP è stata rivolta dalla ricorrente il 5 giugno 2019 e poi replicata il 24 giugno 2019 come da documenti *Ter* e 13 allegati al ricorso nonché documento 17.

L'avv. PICCHETTI contesta quanto testé esposto da controparte illustrando quanto già chiarito a pagg. 5 e 6 della memoria difensiva.

Su richiesta di chiarimenti del g.d. il dott. FIORE dichiara che non è contestato che la ricorrente sia titolare di un diritto di pegno sulle quote della SRL MILIS, contesta invece che TRP sia ad oggi debitore di SAAE.

Il g.d. rileva:

- che dal contratto di pegno prodotto *sub 2* dalla ricorrente e datato 8 settembre 2010 viene regolato all'art.11.1 l'esercizio del diritto di voto da parte del titolare del pegno in corrispondenza alla disciplina dell'art.6;
- che peraltro nello stesso contratto di pegno non pare essere contenuta alcuna regolamentazione quanto all'esercizio degli altri diritti amministrativi, diritti che ai sensi dell'art.2352 cc, richiamato dall'art.2471**bis** cc per le srl, spettano, salva diversa convenzione, sia al socio sia al titolare del pegno.

pagina 1 di 4

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163153 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caff



Accoglimento parziale del 26/07/2019  
RG n. 36832/2019

Il g.d. invita quindi parte resistente a valutare la possibilità di prestare il consenso a che controparte possa accedere alla documentazione sociale della SRL.

Il dott. FIORE dichiara che egli, come amministratore della srl MILIS, è disponibile a consentire l'esame della documentazione sociale da parte di professionisti della ricorrente, il tutto entro termini ragionevoli da concordarsi tra le parti, non essendovi in realtà alcuna urgenza per tale consultazione data la contestazione del diritto di voto in capo alla ricorrente, come svolta nella memoria cui si riporta.

La difesa della ricorrente insiste comunque anche nell'ulteriore richiesta cautelare, ribadendo l'esistenza anche del diritto di voto in capo alla ricorrente e ciò in riferimento al debito relativo all'importo di € 8.300.000,00, già sopra citato.

L'avv. PICCHETTI si oppone all'accoglimento di tale richiesta cautelare per i motivi già esposti e insiste nella richiesta ex art. 96 cpc.

La difesa della ricorrente esibisce *e mail* del 25 luglio 2019 proveniente da Stefano Viganò per conto di TOLO e comunicazione di MILIS del 24 giugno 2019 con la quale viene annullata l'assemblea del 28 giugno 2019, si riserva il deposito telematico di tali documenti.

Il Giudice

si riserva di provvedere.

Il Giudice

*Elena Riva Crugnola*

Successivamente,

il g.d.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che la **ricorrente**, **SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOTIVE ELECTROMECHANICAL CO LTD** (d'ora in avanti anche solo SAAE)

- o affermandosi titolare di diritto di pegno sulle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di **MILIS ENERGY SOCIETÀ AGRICOLA SRL** (d'ora in avanti anche solo MILIS),

ha chiesto *ante causam* ex art. 700 cpc la pronuncia di ordine a MILIS di consentire alla consultazione della documentazione sociale ex art.2476 secondo comma cc nonché di ordine a MILIS di iscrivere nel proprio libro delle decisioni dei soci la decisione assunta da SAAE il 2.7.2019 ai sensi dell'art.2479 terzo comma cc;

rilevato che la **resistente MILIS**:

- non ha contestato l'esistenza del diritto di pegno della ricorrente sulle proprie quote né, a seguito di rilievo del g.d. quanto al tenore del negozio di pegno e alla applicabilità dell'art.2352 ultimo comma, il diritto della ricorrente, in quanto titolare del pegno, di consultare la documentazione sociale;
- ha invece contestato che attualmente la ricorrente possa esercitare, quale creditore pignoratorio, il diritto di voto pertinente alle quote oggetto del pegno, dato il tenore delle clausole 11 e 6 del negozio di pegno (cfr. doc.2 ricorrente), che riconoscono al creditore pignoratorio l'esercizio del diritto di voto solo laddove il debitore "*non dovesse rimborsare alla data di scadenza qualsiasi importo dovuto*", circostanza -a dire della resistente- non ricorrente nel caso di specie;

ritenuto che possa essere senz'altro accolta la richiesta cautelare ex art.2476 cc secondo comma cc, data la ricorrenza:

pagina2 di 4

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 169153 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caff



Accoglimento parziale del 26/07/2019  
RG n. 36832/2019

- di *fumus* quanto alla facoltà di esercizio per il creditore pignoratorio del diritto amministrativo di controllo previsto da tale norma, posta la disciplina ex art.2352 cc ultimo comma richiamata per le srl dall'art.2471bis cc e l'assenza di diversa regolamentazione negoziale,
- nonché di *periculum*, di per sé connaturato alla esigenza di controllo rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe comunque frustrata dall'attesa dei tempi del giudizio di merito;

ritenuto che invece **non** possa essere **accolta l'ulteriore richiesta cautelare** della ricorrente, posto che:

- da un lato tale richiesta presuppone una valutazione positiva quanto al *fumus* in ordine alla attuale titolarità in capo alla ricorrente del diritto di voto in MILIS, valutazione invece allo stato degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non raggiungibile in via univoca,
  - in particolare una parte dei crediti vantati dalla ricorrente nei confronti del soggetto concedente il pegno (la società olandese TRP, partecipata anche dalla ricorrente) essendo stata pacificamente onorata,
  - mentre l'altra parte non risulta essere stata escussa in via univoca, tenuto conto in particolare di quanto illustrato dalla resistente in ordine alla evoluzione degli accordi al riguardo tra i due soci di TRP (cfr. punto 7 del ricorso e documenti ivi citati, cui si contrappone quanto esposto a pagg. 5/6 della memoria della resistente nonché il tenore dei documenti ivi citati),
  - cosicché non possono dirsi presenti elementi tranquillanti circa l'attuale operatività della clausola 6 del negozio di pegno, operatività alla quale l'art.11 dello stesso negozio ricollega la facoltà di esercizio del diritto di voto in capo al creditore pignoratorio;
- d'altra parte, poi, neppure paiono configurabili sicuri riscontri in tema di *periculum*, dati gli elementi forniti dalla resistente in ordine alla persistente consultazione della ricorrente circa l'operazione di cessione dell'*asset* principale di MILIS, operazione rispetto ai cui esiti il *periculum* è stato sostanzialmente rappresentato dalla ricorrente;

ritenuto quindi, conclusivamente, che per i motivi fin qui esposti il **ricorso** debba essere **accolto solo quanto all'ordine di consentire la consultazione della documentazione sociale di MILIS** e debba essere invece rigettato per il resto;

ritenuto infine che le **spese del presente procedimento cautelare** possano essere compensate interamente tra le parti, dato l'esito di accoglimento solo parziale del ricorso, non ravvisandosi poi gli elementi per l'accoglimento della richiesta ex art.96 cpc di parte resistente;

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 secondo comma cc, 700 cpc, 669ter e 669octies cpc;

in parziale accoglimento del ricorso,

1. ordina alla MILIS ENERGY SOCIETÀ AGRICOLA SRL di consentire alla ricorrente SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOTIVE ELECTROMECHANICAL CO LTD, titolare di diritto di pegno sulle quote:
  - a. di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione di MILIS ENERGY SOCIETÀ AGRICOLA SRL relativi agli ultimi 36 mesi,
  - b. anche per il tramite di un professionista di sua fiducia,



Accoglimento parziale del 26/07/2019  
RG n. 36832/2019

- c. nonchè di estrarre copia a proprie spese della documentazione già offerta in visione da parte della società resistente,
  - d. tutto ciò presso il luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi,
  - e. previo appuntamento anche telefonico;
2. rigetta per il resto il ricorso;
  3. compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento cautelare;
  4. rigetta la richiesta ex art.96 cpc di parte resistente.

Milano, 26 luglio 2019.

Il G.D.

*Elena Riva Crugnola*

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 165753 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caff

pagina 4 di 4

